



REGOLAMENTO DELLA CITTÀ DI MODUGNO PER L'ACCESSO, L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE E DI SGAMBAMENTO PER CANI. AGGIORNAMENTO 2022. (Approvato con D.C.C. n. 54 del 28/07/2022)

TITOLO I — OGGETTO E DEFINIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Definizioni**
- Articolo 3- Finalità**

TITOLO II

- Articolo 4 - Individuazione delle aree attrezzate e di sgambamento**
- Articolo 5 - Specifiche tecniche**
- Articolo 6 - Orario di accesso alle aree attrezzate**
- Articolo 7 - Obblighi e divieti per i fruitori delle aree**
- Articolo 8 - Gestione delle aree e procedura per la scelta del gestore**
- Articolo 9 - Oneri del Comune proprietario e del Gestore delle aree di sgambamento**
- Articolo 10 -Attività commerciali e/o artigianali nelle aree attrezzate**
- Articolo 11 - Utilizzo delle aree per eventi senza fine di lucro**
- Articolo 12 - Vigilanza**
- Articolo 13 - Sanzioni**

TITOLO III

- Articolo 14 - Norma di rinvio dinamico**
- Articolo 15 - Modifiche al regolamento**
- Articolo 16 - Trattamento dati personali**
- Articolo 17 - Entrata in vigore**

TITOLO I - OGGETTO E DEFINIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina all'interno del territorio del Comune di Modugno le aree attrezzate ed adibite allo sgambamento per cani, le norme per la gestione delle stesse e quelle per la loro fruizione, nel rispetto della sicurezza degli utilizzatori (casi e persone).

Articolo 2 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Conduttore: proprietario del cane o suo delegato responsabile presente nell'area di sgambamento per il quale ne risponde penalmente e civilmente;
 - b) Area di sgambamento: area opportunamente delimitata dove è consentito l'accesso ai cani senza guinzaglio e senza l'obbligo di museruola, purché sotto la stretta vigilanza da parte del conduttore;
 - c) Area di sgambamento cani sensibili: area opportunamente delimitata entro cui è consentito l'accesso di un solo cane per volta a meno di accordi specifici tra conduttori;
 - d) Corridoio di accesso: area opportunamente delimitata, di accesso alle aree di sgambamento, entro cui i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
 - e) Area attrezzata: area composta da almeno un'area di sgambamento oppure area composta da una o più aree di sgambamento ed un corridoio di accesso.

Articolo 3 — Finalità

- 1) Lo scopo di questo regolamento è di fornire linee guida sull'utilizzo delle aree attrezzate all'interno del comune di Modugno, affrontando anche aspetti che riguardano la salute del cane ed altri che riguardano la convivenza in spazi comuni di cani di diversa natura, razza, età e taglia. L'area costituisce un mezzo per soddisfare, nel territorio urbano, alcuni bisogni fisiologici del cane. Gli obblighi ed i doveri indicati hanno anche uno scopo educativo nella relazione conduttore-cane.

TITOLO II — AREE ATTREZZATE

Articolo 4 - Individuazione delle aree attrezzate e di sgambamento

- 1) Su iniziativa dell'Amministrazione sono individuate una o più aree attrezzate sul territorio comunale, ovvero:
 - a) aree pubbliche, di proprietà comunale e gestite dal Comune;
 - b) aree pubbliche, di proprietà comunale e gestite dal privato.

Articolo 5 - Specifiche tecniche

- 1) Un'area di sgambamento deve:
 - a) Garantire una superficie minima per cane pari a mq 20;
 - b) Essere recintata con rete metallica o siepi per un'altezza minima di metri 1.50;
 - c) Avere un cancello costruito con rete a maglia e di larghezza metri t con chiusura da entrambi i lati di

- entrata ed uscita dall'area;
- d) Avere un fondo a scelta tra sabbia, pietrischello cm 1-2, erba sintetica e prato per uso sportivo;
 - e) Avere un adeguato numero e tipo di cestini per la raccolta delle deiezioni.

2) Un corridoio di accesso deve:

- a) Essere recintato mediante rete metallica per un'altezza minima metri 1.50;
- b) Avere una larghezza di almeno 2 metri;
- c) Essere zona di transito.

Articolo 6 — Orario di accesso alle aree attrezzate

1) Per le aree pubbliche di cui all'art.4 l'orario di apertura e chiusura segue quello della struttura comunale che le contiene.

2) Per le aree di sgambamento non contenute in strutture comunali, l'orario sarà indicato con idonea cartellonistica.

Articolo 7 — Obblighi e divieti per i fruitori delle aree

1. Il conduttore è sempre responsabile del benessere psicofisico del cane in custodia e risponde civilmente penalmente dei danni arrecati dal cane verso persone, cose e altri animali;

2. Al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità, l'accesso alle aree attrezzate è riservato esclusivamente ai conduttori, ai loro casi ed accompagnatori di età non inferiore ai 14 anni;

3. È fatto obbligo al conduttore di:

- a) Munirsi di opportuni strumenti di raccolta delle deiezioni, quali bustine e palette, oltre che di utilizzarli per la rimozione;
- b) Coprire le eventuali buche scavate dai cani sotto la propria responsabilità;
- c) Rimanere nell'area insieme ai cani sotto la sua custodia;
- d) Assicurarli di chiudere velocemente il cancelletto all'ingresso e all'uscita dalle aree;
- e) Munirsi di idonea museruola e guinzaglio di massimo metri 1.5, così come previsto dalla vigente normativa, ed essere in grado di adoperarli laddove sussista la necessità o se richiesto dalle autorità competenti;
- f) Nelle predette aree l'accesso è consentito contemporaneamente ad un massimo di cinque cani per ciascuna area, ad eccezione di quella dedicata ai cani sensibili per la quale esiste un limite di capienza pari ad un cane. In caso di raggiungimento della capienza massima e di conduttori in attesa all'esterno, la permanenza nelle aree è di massimo 30 (trenta) minuti in modo da garantire la fruizione da parte di tutti.

1) Nell'area attrezzata è vietato:

- a) Tenere cani al guinzaglio all'interno delle aree di sgambamento;
- b) Tenere cani liberi all'interno dei corridoio di accesso;
- c) L'accesso alle cagne in estro;
- d) Qualsiasi forma di addestramento, finalizzati alla caccia, ricerca, utilità e difesa, ecc;
- e) Introdurre giochi, cibo, acqua o qualsiasi altra risorsa destinata agli animali che possa scatenare conflitti tra i cani presenti contemporaneamente nell'area;
- f) Introdurre giochi e alimenti per umani;

- g) Tenere contemporaneamente nelle aree di sgambamento casi di cui è nota la reciprocaostilità. In quest'ultimo caso é obbligatoria la turnazione dei carri nelle aree di sgambamento;
- h) Introdurre qualsiasi altro materiale o arredo non previsto nelle aree attrezzate.

2) In caso di violazione di uno dei precedenti punti, il conduttore è obbligato a recuperare il cane ed ad abbandonare immediatamente l'area.

Articolo 8 - Gestione delle aree e procedura per la scelta del gestore

1) Il Comune può affidare, con apposita convenzione, le attività di cura e tutela di una o più aree attrezzate pubbliche, ad un gestore.

2) Il gestore potrà essere un'associazione riconosciuta dotata di atto costitutivo e statuto;

3) Nella convenzione, che ha la durata di anni 3(tre) a partire dalla data della stipula, dovranno essere riportate le seguenti minime informazioni:

- a) Nome del gestore;
- b) Copia dello statuto e del regolamento dell'associazione provante la registrazione dell'associazioni secondo le vigenti normative in materia di associazioni;
- c) Codice fiscale;
- d) Tempo di durata della convenzione che comunque non potrà superare 3(tre) anni;
- e) Indirizzo di una o più aree attrezzate comunali di cui si sta chiedendo la gestione;
- f) Allo scadere di eventuali convenzioni già stipulate tra il Comune e le associazioni, bisognerà ripresentare domanda per ottenere nuovamente la gestione di una o più aree attrezzate.

5) La scelta del gestore è effettuata nell'osservanza dei principi di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso sull'albo pretorio. Scaduto il termine fissato nell'avviso si procede alla valutazione delle offerte pervenute ed al termine della procedura il Comune di Modugno procede alla stipula convenzione con l'Associazione che sarà individuata a seguito di procedura comparativa, riconoscendola e valutandola come utile agli interessi ed agli scopi istituzionali. Il Comune di Modugno rifiuta qualsiasi proposta e non può concludere contratti qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella del gestore;
- b) ravvisi un danno o pregiudizio alla propria immagine.

Articolo 9 - Oneri del Comune proprietario e del Gestore delle aree di sgambamento

1. Nelle aree di sgambamento, è a carico del Comune:la manutenzione straordinaria delle piante (eventuali abbattimenti, eventuali nuove messe a dimora ecc.),
2. Il Gestore provvederà
 - all'allestimento della cartellonistica informativa e dei cestini e dog's tolte (uniformi nel colore e modello a quelli presenti nell'arredo urbano)
 - agli interventi di pulizia (almeno due volte la settimana e ulteriormente laddove si ravvisi la necessità)
 - alla disinfestazione (almeno quattro volte l'anno)
 - allo svuotamento (quotidianamente) dei cestini e dei dog's toilettes presenti nelle aree.

Articolo 10 — Attività commerciali e/o artigianali nelle aree attrezzate

All'interno delle aree attrezzate è vietata qualsiasi forma di attività artigianale e/o commerciale. Tutte le attività svolte all'interno delle aree saranno sempre incentrate sul benessere dei cani e delle persone.

Articolo 11- Utilizzo delle aree per eventi senza fine di lucro

- 1) Il Gestore di aree potrà chiedere al Servizio 3 Ambiente, l'autorizzazione all'utilizzo di una o più aree attrezzate comunali per eventi cinofili a scopo benefico, per raccolta fondi e per favorire l'adozione di cani/gatti randagi. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, del Gestore.
- 2) Il Gestore si impegna a restituire l'area al Comune ogni qualvolta il Comune manifesti la necessità di disporre dell'area per svolgere eventuali iniziative od altro.
- 3) Nel caso in cui un'associazione o un privato facciano richiesta di utilizzare temporaneamente un'area comunale di sgambamento data in gestione, l'area potrà essere messa a disposizione per la durata dell'evento cinofilo e per la fase di preparazione dell'eventostesso. Nel caso di concomitanza di eventi, verrà svolto l'evento la cui richiesta formalmente completa e corretta sarà pervenuta per prima in ordine cronologico.
- 4) L'associazione o privato organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla pulizia dell'area immediatamente dopo la fine dell'evento ripristinando lo stato dei luoghi precedente all'evento.

Articolo 12 – Disposizioni e Vigilanza

- 1) Il cittadino che utilizza le presenti aree ha l'obbligo di prendere visione delle disposizioni stabilite dal Regolamento Comunale per l'accesso alle aree reso disponibile in sintesi agli ingressi ed in forma integrale sul sito del Comune di Modugno;
- 2) Di accettare incondizionatamente le norme e le regole di gestione contenute nel regolamento comunale per l'accesso all'area
- 3) Le funzioni di vigilanza rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dalla Polizia Locale, dal Servizio 3 Ambiente, dal Servizio Veterinario della A.S.L., secondo specifica competenza.

Articolo 13- Sanzioni

- 1) Per le violazioni al presente regolamento, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art.7-bis D. Lgs 267/2000 TUEL. In caso di comportamenti scorretti, incidenti e/o violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale si riserva di:
 - a) Sospendere o vietare permanentemente l'accesso alle aree attrezzate comunali agli utenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli esseri umani e dei cani. Nei confronti di tali soggetti, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge;
 - b) Revocare unilateralmente le convenzioni con i gestori di cui all' art.8, qualora questi violino il presente regolamento in anche uno solo dei suoi punti;
 - c) Sospendere gli eventi per i quali il comune ha fornito l'autorizzazione all'utilizzo delle aree attrezzate nel caso in cui sia minato il benessere psicofisico dei cani e delle persone presenti all'evento.

TITOLO III — DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 14 — Norme di rinvio dinamico

1) Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nel settore oggetto di questo regolamento. Tutti i richiami alle norme contenute nel regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti, comprensivi delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento.

Articolo 15 — Modifiche al regolamento

1) Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Articolo 16 — Trattamento dati personali

1) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

2) I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 17 - Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo statuto comunale.